

Pubblicato il 11/04/2017

N. 04437/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10517/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione MevaluateOnlus e SocMevaluate Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Fiorentini e Luciano Mariani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Nizza, 45;

contro

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - CNOCL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti e Marina Chiarelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, 38;

per l'annullamento

- del provvedimento del 12 settembre 2016, prot. 0008343/U/Patrocinio, notificato in pari data avente ad oggetto: “revoca del provvedimento di

concessione del patrocinio e utilizzo del logo rilasciato in data 08 settembre 2016 con prot. n. 0008263/U/Patrocinio per il Bando di selezione e qualificazione di 12.000 Consulenti Reputazionali Mevaluate/Diffida ad adempiere”;

- ove necessario della nota del 16 settembre 2016 a firma dell'avv. Giuseppe Colavitti avente ad Oggetto: “Bando di selezione per 12.000 consulenti del lavoro a numero chiuso” – diffida e comunicazione di avvio azioni legali”. Con la quale viene intimata la rimozione dal sito internet controllato e/o gestito da Mevaluate Italia nonché da ogni altro documento informatico e/o cartaceo eventualmente redatto ogni riferimento al patrocinio del Consiglio nazionale con riguardo al “Bando di selezione per 12.000 consulenti del lavoro a numero chiuso” promosso dalla Società Mevaluate Italia s.r.l.-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNOCL - Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi l'Avv. L. Mariani per la parte ricorrente e per il CNOCL gli avv.ti G. Colavitti e M. Chiarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Mevaluate Italia S.R.L., braccio operativo dell'associazione MevaluateOnlus, in data 14 aprile 2016, ha inviato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (anche CNOCL) e alla Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro (promossa e fondata dallo stesso Consiglio, che le ha delegato le attività di formazione obbligatoria), una proposta di convenzione.

Il 27 giugno 2016, Mevaluate Italia S.r.l. ha inviato al CNOCL e alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro istanza di accreditamento per il riconoscimento di 22 Crediti Formativi Professionali al programma di formazione e-learning previamente approvato dal Ministero della Giustizia senza ottenere alcun riscontro. In data 18 luglio 2016 l'Associazione MevaluateOnlus ha inviato tramite pec al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNOCL) istanza di concessione di patrocinio e concessione del logo con riferimento al "bando di selezione e qualificazione di 12000 Consulenti reputazionali Mevaluate "a numero chiuso" con scadenza 31 ottobre 2016".

In data 8 settembre 2016 il CNOCL ha concesso il patrocinio.

Il successivo 12 settembre 2016 il CNOCL ha revocato la concessione del patrocinio e utilizzo del logo all'Associazione MevaluateOnlus comunicandone la motivazione.

L'Associazione MevaluateOnlus, in data del 12 settembre 2016, ha contestato la revoca del provvedimento di concessione del patrocinio e utilizzo del logo.

Il successivo 15 settembre 2016, su disposizione del CNOCL, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno informato i circa 27.000 iscritti della revoca del patrocinio.

Avverso gli atti in epigrafe l'Associazione ha quindi proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE ARTT. 3, 7, 21 QUINQUIES, 10 BIS DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il provvedimento di revoca non indicherebbe le disposizioni legislative o regolamentari che hanno determinato l'impugnata determinazione, né risulterebbe alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto,

alla rimozione dell'atto, una ponderata valutazione degli interessi contrapposti dei privati destinatari dell'atto (legittimo affidamento).

Il CNOCL avrebbe dovuto consentire all'istante di far pervenire le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90;

2) ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; CARENZA DI ISTRUTTORIA

Quanto ai presupposti di fatto sui quali si fonda la determinazione del CNOCL la ricorrente con missiva a mezzo PEC indirizzata, in data 12 settembre 2016, al Presidente del CNOCL avrebbe precisato che nel bando in esame non vi sarebbe alcun riferimento ad una convenzione con il CNOCL.

L'unico documento pubblicato nel Bando, al link "Referenze Mevaluate", attesterebbe la sola concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo, senza alcun riferimento alla convenzione.

Quanto alla seconda circostanza, l'Associazione MevaluateOnlus avrebbe indicato il link del Bando <http://consulenti.it.mevaluate.com/> nel quale sarebbero state indicate tutte le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento del titolo di Consulente ReputazionaleMevaluate e tutti i dettagli dell'investimento che non costituisce un corrispettivo sia per l'Associazione MevaluateOnlus, sia per MIA – Mevaluate Italia Advisory S.R.L.-.

Le caratteristiche del Bando e le condizioni per il conseguimento del titolo di Consulente ReputazionaleMevaluate sarebbero state discusse, in più occasioni, dal Presidente di Mevaluate Italia S.R.L. e dell'Associazione MevaluateOnlus, con un membro del CNOCL, nonché Presidente della Fondazione Studi per i Consulenti del Lavoro, con il Prof. Paolo Stern, membro del CNOCL, e con il Direttore Generale della Fondazione Consulenti per il Lavoro, con corrispondenza telematica.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo con memoria l'infondatezza della impugnazione.

All'udienza del 22 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano il difetto di motivazione dell'avversato provvedimento di revoca del patrocinio concesso originariamente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro all'associazione Mevaluate.

La tesi non convince.

Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal provvedimento del 12 settembre 2016, prot. 0008343/U/Patrocinio si evince che la revoca del patrocinio è stata disposta per la seguente motivazione: *“dal sito web <http://consulenti.it.mevaluate.com> emerge tra l'altro che il Bando per la selezione di 12.000 Consulenti Reputazionali Mevaluate è pubblicato con il patrocinio di e in convenzione con Consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell'Ordine;*

2. dal predetto sito emerge altresì che per diventare Consulente Reputazionale Mevaluate è richiesto un investimento una tantum di € 1.900,00 ripartito in € 400,00 quale contributo una tantum e € 1.500,00 (di cui € 1,00 a titolo di capitale e € 1.499,00 a titolo di sovrapprezzo in conto futuro aumento di capitale) quale investimento per l'acquisizione di una quota societaria di MIA – Mevaluate Italia AdvisorySrl;

Tenuto conto che

- nella suddetta Vostra richiesta di patrocinio e utilizzo del logo del 18 luglio 2016 non era indicata né la pubblicizzata convenzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro né il necessario investimento una tantum di € 1.900,00 di cui ai precedenti punti 1 e 2; anzi, al contrario appariva che l'operazione fosse svolta SENZA SCOPO DI LUCRO dall'ASSOCIAZIONE MEVALUATE ONLUS;

- da quanto sopra rilevato emerge in maniera inequivocabile che la comunicazione e pubblicità del Bando in oggetto non è veritiera e corretta e in quanto tale è equivoca e ingannevole.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, riesaminata la Vostra richiesta del 18 luglio 2016 e la relativa concessione del patrocinio e utilizzo del logo, in autotutela, revoca con effetto immediato il provvedimento di concessione del patrocinio e utilizzo del logo dell'8 settembre 2016, prot. n. 0008263/U/Patrocinio per incompleta e falsa indicazione dei requisiti per l'accesso al bando e per l'ingannevole pubblicità relativa alla inesistente convenzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro”.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha indicato in modo esaustivo le ragioni che lo hanno condotto a ritirare il patrocinio originariamente concesso.

Dall'avversato provvedimento del 12 settembre 2016, prot. 0008343/U/Patrocinio è possibile evincere chiaramente le ragioni che hanno indotto il Consiglio resistente a revocare il patrocinio: esse si fondano sull'esito della istruttoria condotta sulla documentazione allegata dalla Associazione ricorrente, dalla quale il CNOCL ha avuto modo di verificare che l'attività svolta dall'associazione Mevaluate in relazione al rilascio del titolo di “Consulente Reputazionale Mevaluate” avrebbe comportato per i consulenti del lavoro aderenti un cospicuo impegno economico (nell'entità descritta in precedenza), contrariamente a quanto era desumibile dal bando di selezione predisposto dalla medesima associazione ricorrente.

2.1. La ricorrente assume di aver informato il Consiglio di tutti gli aspetti concernenti la selezione nel momento in cui ne ha chiesto il patrocinio per cui la revoca sarebbe immotivata e illogica.

A tal riguardo si osserva che il patrocinio è un atto con il quale un ente o un organo, sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale, esprime una forma

di gradimento o apprezzamento per una iniziativa, consentendo al richiedente di utilizzare il nome e/o il logo del patrocinante per diffondere l'iniziativa che si sta organizzando.

Premesso ciò la decisione del Consiglio si rivela del tutto immune dai vizi dedotti, avendo ritenuto nell'ambito delle proprie discrezionali valutazioni di revocare il patrocinio, per l'incompletezza delle informazioni sulle caratteristiche dell'iniziativa, che avevano impedito al CNOCL di apprezzare con completezza l'iniziativa conoscendone tutti gli aspetti, tra cui un aspetto di sicuro rilievo assume il carattere oneroso della partecipazione alla selezione per acquisire il titolo di "consulente reputazionale".

2.3. In senso contrario non vale la circostanza che il CNOCL avrebbe potuto ricavare tali informazioni mediante i richiami (circa 36 *link*) a pagine web indicati nella richiesta di patrocinio.

L'istanza di patrocinio, pur soffermandosi nel descrivere i numerosi enti e istituzioni con i quali Mevaluate ha avuto contatti, non conteneva una chiara e "diretta" rappresentazione degli oneri a carico degli aderenti, per cui appare verosimile quanto asserito dal Consiglio resistente, secondo il quale solo la più approfondita istruttoria avrebbe consentito di verificare l'effettivo impegno (economico) sotteso alla adesione alla iniziativa promossa dalle ricorrenti.

2.4. Allo stesso modo non rilevano gli scambi di informazioni e i contatti informali avvenuti con la Fondazione studi del CNOCL e con singoli consiglieri.

In punto di fatto si osserva che nel mese di aprile 2016 l'associazione Mevaluate aveva inviato soltanto una richiesta di convenzione e solo nel successivo mese di luglio 2016 era stata inviata la richiesta di patrocinio e copia contenente tutte le caratteristiche della selezione per l'acquisizione del titolo di consulente reputazionale, per tale ragione non può ritenersi che il CNOCL potesse essere a

conoscenza sin dal precedente mese di aprile di tutte le caratteristiche della selezione.

Peraltro alla data della revoca del patrocinio non risulta che il CNOCL avesse sottoscritto alcuna convenzione, che potesse far insorgere nell'associazione alcun affidamento circa la possibilità di conservare il patrocinio ottenuto.

Anzi proprio la mancanza di una precedente convenzione è stata indicata tra i motivi che hanno condotto il Consiglio a revocare il patrocinio, in quanto sul sito dell'Organizzazione appariva una espressione che rimandava ad una convenzione non sottoscritta, che avrebbe potuto indurre i consulenti del lavoro, a ritenere che l'iniziativa provenisse proprio dall'organo rappresentativo della categoria.

3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

4. Deve di conseguenza essere respinta anche la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che liquida complessivamente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO